

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

Delegazione AQUINO - CASTROCCIELO - ODV

STATUTO

TITOLO I – DELLA DELEGAZIONE

Art. 1 - Denominazione e scopi

L' "**Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo – Delegazione Aquino - Castrocielo - ODV**", più avanti chiamata per brevità "Delegazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile"; allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

La Delegazione, inoltre, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile:

- a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, dializzati e animali, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;
- b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
- c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
- d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;
- e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;
- f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione.
- g) attività della Rete del Banco Alimentare;
- h) trasmissione di informazioni alla popolazione in caso di emergenze, eventi, e per la diffusione della conoscenza della protezione civile attraverso reti di comunicazione tradizionali e multimediali.

La Delegazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Delegazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 2 – Principi

- 2.1) La Delegazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro anche indiretto;
 - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
 - perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
 - democraticità della struttura e parità di genere;
 - esclusione di soci temporanei;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate;
 - sovranità dell'Assemblea.
- 2.2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Sede

- 3.1) La Delegazione ha sede legale nel Comune di Castrocielo (FR)
- 3.2) La sede legale può essere trasferita solo con una delibera dell'Assemblea dei soci della Delegazione. I soci dovranno essere avvisati tempestivamente del trasferimento.
- 3.3) Per il trasferimento in altro Comune, è necessaria l'autorizzazione del Presidente Nazionale.

Art. 4 – Stendardo

Lo stendardo avrà la scritta su nastro azzurro "**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo - Delegazione Aquino - Castrocielo - ODV**"

Lo stendardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore.

Art. 5 – Rete associativa

La Delegazione fa parte organica della Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – ODV", di seguito chiamata per brevità "Associazione", condividendone integralmente lo Statuto e il Regolamento.

Titolo II – DEI SOCI

Art. 6 – Soci

- 6.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione alla Delegazione, condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.
- 6.2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:
- Soci ordinari:** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci benemeriti:** sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- 6.3) L'ammissione a socio viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Comitato Esecutivo di Delegazione, che provvederà a comunicarla all'interessato e ad annotarla nel libro degli associati della Delegazione nonché ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria nazionale per l'annotazione nel Libro unico nazionale dei soci, l'assicurazione ed il rilascio della tessera sociale, secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza

si pronunci l'Assemblea Nazionale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- 6.4) Le quote associative versate scadono al 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione, pur permanendo la qualifica di socio fino a eventuale decadenza per morosità, secondo quanto previsto nel successivo art. 8.2.
- 6.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nella Delegazione e dello Statuto Nazionale.
- 6.6) Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente l'Assemblea Nazionale.
- 6.7) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

- 7.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 7.2) L'ammissione alla Delegazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla Delegazione.
- 7.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone motivata richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 7.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della Delegazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Esecutivo, in accordo col Consiglio Direttivo Nazionale.
- 7.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi associativi, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 7.6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con la Delegazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla Delegazione, in accordo con l'Associazione Nazionale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7.7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Cause di perdita della qualifica di associato

- 8.1) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.
- 8.2) La decadenza viene dichiarata dal Comitato Esecutivo, trascorso un anno dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 8.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:
 - adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
 - atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli organi associativi;
 - comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 8.4) Il Presidente di Delegazione, rilevati i presupposti di esclusione, propone l'adozione del provvedimento al Consiglio Direttivo, sospendendo nel contempo il volontario dal proseguimento dell'attività associativa. Il provvedimento deve essere esaminato nella prima riunione del Consiglio Direttivo e, se confermato, deve essere comunicato entro dieci giorni, in forma scritta, all'interessato, che ha trenta giorni di tempo per proporre ricorso scritto all'Assemblea Nazionale. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

- 8.5) Parimenti, nelle ipotesi previste di esclusione nei confronti dei componenti del Comitato Esecutivo e del Presidente di Delegazione, il medesimo Consiglio Direttivo, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, con le medesime modalità e garanzie di cui al precedente punto 8.4.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 9 – Esercizio Finanziario

- 9.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 9.2) Il Comitato Esecutivo di Delegazione predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposti all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- 9.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 – Adesione all'Associazione

La Delegazione è costituita da volontari regolarmente iscritti e assicurati ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per mantenere, tuttavia, l'adesione alla rete associativa, la Delegazione dovrà:

- 1) partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali di protezione civile;
- 2) collaborare attivamente con i coordinatori: nazionale e regionale;
- 3) ai fini dell'operatività, essere composta da almeno 10 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;
- 4) inviare al Tesoriere nazionale, entro la stessa data, il bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea della Delegazione, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull'attività svolta.

Art. 11 - Organi della Delegazione

11.1) Sono Organi della Delegazione:

- Assemblea dei soci della Delegazione;
- Comitato Esecutivo della Delegazione;
- Presidente della Delegazione.

11.2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 12 - Assemblea dei soci della Delegazione

12.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l'Assemblea;

12.2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

12.3) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Delegazione; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Delegazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Delegazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.4) In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Delegazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello statuto della Delegazione;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Delegazione stessa.

Art. 13 – Comitato Esecutivo della Delegazione

- 13.1) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal VicePresidente/Segretario, dal Coordinatore dal Tesoriere e durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limite di mandato, Vengono eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra gli associati.
- 13.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 13.3) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Delegazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.



Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

- 13.4) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Delegazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardino le loro responsabilità.

Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Delegazione.

Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche della Delegazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e dello Statuto nazionale, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Delegazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Delegazione;
- f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento della Delegazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- g) proporre all'Assemblea Nazionale il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Delegazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- h) istituire sedi operative, nell'ambito dello stesso Comune, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 – Presidente della Delegazione

- 14.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, dura in carica quattro anni, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinatore Regionale ed il Presidente Nazionale.

- 14.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla Delegazione;

- 14.3) Ulteriori compiti e poteri, possono essere a lui conferiti dal Comitato Esecutivo o nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dall'Art. 9.2 dello Statuto nazionale;

- 14.4) Partecipa di diritto al Congresso Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 15 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

Art. 16 – Incompatibilità

È dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte

del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 17 – Entrate e Patrimonio sociale

- 17.1) Le entrate della Delegazione sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 17.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 17.3) Il patrimonio della Delegazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Durata e scioglimento della Delegazione

- 18.1) La durata della Delegazione è illimitata.
- La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Delegazione è deliberato dall'Assemblea;
- La Delegazione dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- In caso di scioglimento della Delegazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore.
- In caso di trasformazione o scissione della Delegazione e tutte le risorse economiche e materiali che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma rimarranno dell'associazione trasformata o scissa.

Art. 19 – Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, si fa riferimento:

- 1) allo Statuto e al Regolamento nazionale;
- 2) alle norme del codice civile, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo
Volontariato e Protezione Civile
Delegazione di "Protezione Civile Castrocielo - ODV"**

Regolamento della Delegazione



REGOLAMENTO

Il presente regolamento fa parte integrante dell'Atto costitutivo associativo e dello statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede.

1. E' costituita La Delegazione di volontariato denominata Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo delegazione Castrocielo Aquino - ODV", per brevietà anche Nucleo Protezione Civile A.N.VV.F.C. Castrocielo Aquino - ODV qui di seguito detta "Delegazione".
2. La Delegazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Delegazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. La Delegazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. La Delegazione ha Sede in Via per la Stazione di Aquino N° 154 – 03030 Castrocielo 03030 (FR).
5. La Delegazione, pur adottando lo Statuto della Delegazione Nazionale ed il relativo Statuto, decide in piena autonomia di precisare nel presente quanto appresso riportato.
6. La Delegazione sarà coordinata da un "Comitato Esecutivo" formato da un minimo n° 4 componenti e precisamente dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Coordinatore dal Tesoriere e dal Segreterio.
7. Per una migliore gestione del lavoro dei volontari sarà designato un Caposquadra per la gestione del personale sull'evento il Coordinatore è la persona che avrà rapporti istituzionali e organizza il personale.

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. La Delegazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, si ispira ai principi della solidarietà sociale e agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, si uniforma ai principi Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), allo spirito di azione nella salvaguardia della vita, dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

Articolo 3 – Attività.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Delegazione si propone di:

- 1) promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, culturale, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 2) organizzare e gestire la prevenzione incendi (AIB) e rischi in genere; organizzare e partecipare a corsi di formazione per volontari di protezione civile; ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura; iniziative indirizzate alla formazione e crescita culturale dei soci; partecipazione a incontri locali, regionali, nazionali nel quadro delle iniziative di volontariato.
- 3) per le attività di cui al comma precedente la Delegazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si atterrà ai seguenti principi:
 - a) - assenza del fine di lucro;
 - b) - democraticità della struttura associativa;
 - c) - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
 - d) - esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - e) - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - f) - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - g) - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e definite nell'Assemblea;
 - h) - sovranità dell'Assemblea;
 - i) - divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4) La delegazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.



- 5) La Delegazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 6) La Delegazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 7) La Delegazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Sede.

La Delegazione ha sede legale in Castrocielo (Fr) – Via per la Stazione di Aquino n° 154.

La sede legale può essere trasferita in altro luogo solo con una delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se all'interno dello stesso comune ma deve essere comunicata entro 60 gg dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici registri presso i quali la Delegazione è iscritta.

L'ingresso nella Sede è riservato esclusivamente agli iscritti della Delegazione.

L'ingresso di eventuali ospiti deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo della Delegazione, a sua totale discrezione e responsabilità, e verrà comunque sempre annotato sull'apposito registro delle presenze nelle SEDE, (Nome-Cognome ed eventuale appartenenza ad altro gruppo).

La SEDE sarà aperta e chiusa da un responsabile del Comitato Esecutivo della Delegazione. Lo stesso, in caso di impedimento temporaneo e non precedentemente programmato, potrà delegare uno degli altri soci-volontari.

Art. 6 – Organi della Delegazione.

Sono organi della Delegazione :

L'Assemblea dei soci;

Il Comitato Esecutivo della

Delegazione Il Presidente.

Articolo 7 – Assemblea dei Soci.

- 1) I soci sono coloro che condividono gli scopi della Delegazione.
- 2) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Delegazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 3) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 4) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Comitato Esecutivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione sarà pubblicata sul sito della Delegazione almeno con 5 giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo ad almeno 6 ore di distanza dalla prima. La convocazione sarà fatta per E-Mail o per Sms o mezzi social; per telefono se un socio non usa i moderni strumenti di comunicazione.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento della Delegazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 – Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (Presidente e Tesoriere) non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati (delega).
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - elegge tra i Soci il Presidente e i componenti del comitato esecutivo della Delegazione;
 - approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - approva/disapprova i membri del Comitato Esecutivo dimissionari, decaduti o deceduti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
 - determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Delegazione;
 - delega il Comitato Esecutivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla Delegazione stessa;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associate;
 - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.



Art. 9 – Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 8 e 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento della Delegazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – I soci.

I soci sono coloro che condividono gli scopi della Delegazione e versano annualmente la quota associativa.

L'iscrizione o il rinnovo scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione; il socio deve dare conferma o disdetta entro il 10 dicembre.

All'aspirante socio deve essere consegnata, al momento della domanda di adesione, una copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento Nazionale ed una copia dello Regolamento della Delegazione. La richiesta di ammissione a socio ne comporta automaticamente l'accettazione ed il rispetto.

L'ammissione a socio viene deliberata dal Comitato Esecutivo della Delegazione, che provvederà ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria Nazionale per il rilascio della tessera sociale e l'iscrizione nei piani assicurativi.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci Operativi: sono coloro che partecipano attivamente alla formazione, ai servizi e all'esercitazioni.

Soci Non Operativi: sono coloro che, per motivazioni diverse, non possono partecipare fattivamente ai servizi ed all'esercitazioni ma devono partecipare alla formazione.

I soci al momento dell'iscrizione devono dichiararsi se operativi o non operativi.

Ambedue i tipi di soci prestano gratuitamente la propria opera di volontariato e condividono le finalità della Delegazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali, ove maggiorenni alla data della votazione.

Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro La Delegazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro gli altri Soci. Ogni controversia tra soci e/o organi associativi è di competenza del Presidente della Associazione Regionale.

La Delegazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte dei soci.

I minorenni potranno formarsi e prepararsi ad offrire il proprio contributo.

Il comportamento dei soci in sede deve essere conforme alle più elementari norme di buona educazione e di senso civico. *Nella sede, come da legge dello Stato, è severamente vietato fumare.*

Saranno organizzati dei turni per provvedere al mantenimento decoroso dei locali (pulizia) cui tutti i soci dovranno partecipare, sotto la supervisione del responsabile di turno che dovrà anch'esso partecipare alle operazioni di pulizia

Al termine del servizio la sede deve essere lasciata in ordine e pulita.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali la Delegazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Comitato Esecutivo. I soci onorari non versano la quota sociale e, pertanto, non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci.

Art. 11 – Cause di esclusione dalla Delegazione.

Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- 1) adesione ad altra Associazione con analoghe finalità ma che agiscano in concorrenza o con metodi e/o principi non conformi al presente regolamento;
- 2) comportamento contrario ai principi statutari e regolamentari o lesivo dell'immagine della Delegazione e della Delegazione;
- 3) indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- 4) mancato rinnovo della quota associative.

Il socio espulso deve restituire alla Delegazione il materiale ricevuto in comodato d'uso (elencato nell'allegato della scheda di iscrizione) nonché la tessera associativa. Nell'eventualità che il socio espulso voglia cedere il materiale da lui acquistato personalmente, verrà affissa una comunicazione in bacheca con l'elenco del materiale e l'importo richiesto dal socio.

Il materiale da lui acquistato non può essere usato in pubblico con il distintivo della Delegazione.

Il Comitato Esecutivo della Delegazione, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, che dovrà essere comunicato in forma scritta all'interessato entro dieci giorni.

Articolo 12 – Il Comitato Esecutivo della Delegazione.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal VicePresidente/Segretario, dal Coordinatore dal Tesoriere e durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, la convocazione è fatta con gli opportuni mezzi con almeno un giorno di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Esecutivo.

Il Presidente della Delegazione presiede il Comitato Esecutivo, in sua assenza delega uno dei membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Comitato Esecutivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- 
- a) formulare l'indirizzo generale delle attività della Delegazione e curarne l'esecuzione dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) programmare iniziative e progetti specifici di formazione e di servizio dei volontari;
 - c) decidere su singoli provvedimenti ritenuti utili per il buon funzionamento della Delegazione e per la gestione della stessa, con le limitazioni definite e approvazione dall'Assemblea;
 - d) gestire l'ammissione e l'espulsione degli associati dandone conto all'Assemblea;
 - e) proporre all'Assemblea per l'approvazione le quote associative annuali nonché i criteri e la modalità di riscossione;
 - f) proporre all'Assemblea per l'approvazione l'accettazione di donazioni e contributi da terzi;
 - g) proporre all'Assemblea per l'approvazione l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
 - h) provvedere alle urgenti che successivamente saranno notificate all'Assemblea.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, anche in giudizio, a lui è demandata la firma, l'apertura e chiusura di conti correnti, la rappresenta verso terzi, dura in carica 4 (quattro) anni. In caso di suo impedimento viene sostituito dalla persona più anziana del comitato esecutivo (età) delegato per iscritto.

Il Presidente:

- è responsabile per le attività svolte dai soci;
- coordina le varie attività (con delega al Coordinatore);
- provvede a dare esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo;
- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali della delegazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dall'Assemblea;
- predispone una relazione sull'attività della Delegazione e ne riferisce all'Assemblea unitamente al bilancio annuale relazionato dal Tesoriere;
- propone all'Assemblea i nominativi .

Art. 14 – Segretario

Il Segretario provvede alle varie incombenze di carattere generale, cura la segreteria amministrativa, le pubbliche relazioni, l'attività operativa del Comitato Esecutivo, collabora con il presidente nei rapporti con terzi, presenta al Comitato Esecutivo le richieste dei soci, verbalizza e cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Comitato Esecutivo; compila e detiene le schede dei soci, i rinnovi delle adesioni e dei nuovi iscritti della Delegazione.

Art. 15 – Tesoriere.

Il Tesoriere presiede alle varie incombenze di carattere amministrativo, provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti; ha la delega alla firma-gestione del c/c, cura l'amministrazione evitando gli sperperi, ha diritto di veto su acquisti non finalizzati alla crescita dei mezzi da utilizzare, ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo corredati delle opportune relazioni contabili , curare i registri contabili, la gestione della Cassa. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Art. 16 – Caposquadra.

Il Caposquadra-Coordinatore della Delegazione curerà la gestione-formazione dei soci, la formazione delle squadre di intervento, proporrà al Comitato esecutivo i nominativi ed i corsi da effettuare per rendere efficienti le squadre; dovrà redigere ed aggiornare l'elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della Delegazione né sarà il responsabile e né proporrà l'incremento per migliorare i servizi da offrire.

Art. 17 – Obblighi dei soci.

Saranno programmate ore di Formazione e di Addestramento e la presenza sarà **OBBLIGATORIA** per tutti i soci operativi e non operativi. Essere formati-addestrati-informati è un diritto-dovere del socio.

E' fatto obbligo ad ogni Socio tenersi aggiornato sulle attività ed i servizi che deciderà di effettuare la Delegazione, nonché partecipare ai servizi.

Evitare le solite "non lo sapevo" - "non ne ero a conoscenza" - "nessuno mi ha avvertito" - etc.

Il Socio che volontariamente aderisce a qualunque iniziativa-servizio ha l'obbligo di parteciparvi.

Al Comitato esecutivo della Delegazione deve essere data una valida motivazione sui mancati servizi; il Socio sarà in caso ammonito di scarsa partecipazione.

Ogni Socio dichiaratosi operativo ha l'obbligo di svolgere un minimo di n° 20 servizi annuali della Delegazione. Se non verrà assicurato un minimo di servizio, il consiglio direttivo provvederà a valutare le assenze e prenderne eventuali provvedimenti.

All'inizio di ogni servizio al socio sarà consegnato dal coordinatore dell'intervento il materiale per svolgerlo; al termine il materiale utilizzato deve essere pulito e sistemato al suo posto.

Il coordinatore dell'intervento dovrà verificare al rientro che non manchi nulla di ciò che era stato prelevato.

I mezzi, visto il consumo non economico del carburante, vanno USATI solo ed esclusivamente per le emergenze e i servizi della delegazione, ed in essi come da legge dello stato è severamente vietato fumare.

Il vestiario in dotazione deve essere esclusivamente utilizzato per effettuare i SERVIZI quindi ne è **SEVERAMENTE VIETATO** l'uso al di fuori degli stessi

Il vestiario in dotazione dovrà essere collocato all'interno della sede nel proprio armadietto assegnato

Articolo 18 – Turni di servizio.

I servizi andranno svolti secondo le necessità del momento (esempio: nei mesi autunnali o piovosi verrà eseguito un monitoraggio del territorio, nei mesi caldi e secchi verranno monitorate le zone montane per un'eventuale prevenzione incendi).

La sede nel periodo A.I.B. dovrà essere SEMPRE presidiata da almeno un Socio; se è presente solo una persona questa non potrà allontanarsi ed in caso emergenza dovrà contattare immediatamente i componenti della squadra reperibile di turno.

In assenza di specifiche direttive il Coordinatore di turno deciderà su quello che sarà più opportuno svolgere.

A titolo chiarificatore si precisa che in casi di emergenza e richiesta da parte delle Forze dell'Ordine /Enti Comunali /Privati cittadini deve essere stilato un rapporto scritto contenente il nome di colui che richiede l'emergenza e i dati della sua esecuzione.

L'operatore ha l'obbligo di rispettare le norme per garantire sicurezza a se stesso e agli altri.

L'operatore in servizio al di fuori della sede, è tenuto ad osservare scrupolosamente un comportamento consono alle norme di buona educazione ed al completo rispetto delle Leggi. Il mancato rispetto di queste ultime, porrà l'operatore nella condizione di doverne rispondere in prima persona, sollevando la Delegazione e La Delegazione Nazionale da qualsiasi responsabilità Civile e Penale.

Eventuali segnalazioni negative ricevute da parte di Forze dell'Ordine, o chi per esse, ricevute durante lo svolgimento del servizio o nei giorni immediatamente successivi, comporteranno una sospensione del Socio Responsabile (detto periodo è ad insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo).

Articolo 19 – Di altri servizi

Il Socio che presta servizio deve obbligatoriamente indossare la divisa fornita dall'Associazione. Potrà essere eventualmente esonerato, a discrezione del Comitato Esecutivo, quando trattasi di partecipazione ad incontri per rappresentanza, feste organizzate da altre associazioni o comunque presenze che non riguardano veri e propri servizi. Precisiamo inoltre che la Delegazione non è assolutamente obbligata a fornire sempre ed a tutti materiale e divise in dotazioni in quel momento; in caso di

difficoltà economiche potrà sospendere (a seguito di delibera del Comitato Esecutivo) ogni fornitura di qualsiasi genere.

Nei momenti favorevoli, fornirà gratuitamente, in comodato d'uso, il vestiario che DOVRA' ESSERE TASSATIVAMENTE riconsegnato all'atto delle dimissioni.

I servizi richiesti in appoggio ad Enti, Comuni, Pro Loco, Associazioni, Privati ed Autorità per manifestazioni non riguardanti emergenza, possono essere accettati solo se a conoscenza del Comitato Esecutivo della Delegazione.

Articolo 20 – Nomina Responsabili

In ausilio del Comitato Esecutivo e per una maggiore funzionalità della Delegazione, lo stesso proporrà all'Assemblea la nomina tra i soci di collaboratori per le seguenti funzioni:

Responsabile della sede;

Responsabile del vestiario;

Responsabile dei mezzi e delle attrezzature;

Responsabile del Magazzino;

I Responsabili possono proporre, nei rispettivi ambiti, progetti migliorativi che il Comitato Esecutivo dopo attenta valutazione porterà all'attenzione dell'Assemblea

I coordinatori sono tenuti a segnalare eventuali criticità.

I coordinatori decadono con lo scadere del mandato del consiglio direttivo o per inadempienza al proprio dovere.

Articolo 21 – Automezzi ed Attrezzature.

Gli automezzi e le attrezzature e quant'altro di proprietà della Delegazione sono a disposizione dei Soci per poter svolgere le attività associative e sono da considerarsi beni inalienabili della Delegazione, pertanto il Volontario che per motivi di servizio deve fruirne è tenuto a farne un uso appropriato.

Il Responsabile delle attrezzature dovrà accertarsi che il materiale di pronto intervento in sede sia tutto presente e funzionante. Dovrà verificarne periodicamente l'efficienza riportando su apposito registro data e controlli effettuati; in caso di malfunzionamento farlo presente al Caposquadra-coordinatore per la sistemazione.

In caso di smarrimenti o rottura di materiale di pronto intervento, previa constatazione delle responsabilità oggettive, l'eventuale riparazione o sostituzione sarà a carico degli ultimi Soci che hanno effettuato il servizio utilizzando quelle attrezzature.

L'uso degli automezzi è destinato esclusivamente alle funzioni e ai vari interventi cui attende la Delegazione e non può essere consentito per finalità diverse.

In nessun caso è consentito l'impiego degli automezzi per ragioni personali né la concessione in uso a soggetti terzi.

E' vietato agli utilizzatori di condurre a bordo dei veicoli persone estranee al servizio, eccezione fatta per le funzioni di rappresentanza e di personale appartenente a Forze dell'Ordine, Organi Istituzionali e/o Personale addetto al Soccorso.

Gli automezzi sono coperti da polizza R.C.A

Gli automezzi adibiti ai servizi operativi sono identificati con il logo e la scritta: "A.N.VV.F.C – Protezione Civile – Castrocielo Aquino - ODV".

Gli automezzi d'emergenza, nella proprietà e/o nelle disponibilità della Delegazione, per gli Interventi, saranno guidati dagli associati chiamati al Servizio in possesso di idonea patente di guida.

Durante la guida gli autisti si conformano al rispetto delle norme del codice della strada e rispondono in proprio di eventuali sanzioni per infrazioni al codice stesso, se dovute a imprudenza, negligenza o imperizia.

Il coordinatore del servizio deve compilare il "Foglio di marcia", dal quale dovranno risultare l'orario d'inizio e fine del servizio, i km iniziali e finali e la località raggiunta. Il foglio di marcia sarà firmato dal coordinatore.

Prima di utilizzare gli automezzi il responsabile mezzi si assicura che gli stessi siano in normali condizioni di funzionamento.

Al termine di ciascun turno di intervento il coordinatore dei mezzi provvedono al riordino dell'automezzo ed eventualmente al rifornimento di carburante che dovrà avere sempre il pieno all'interno provvedendo compilazione della "Scheda carburante" ed informano il Comitato Esecutivo su eventuali sinistri loro accorsi e sui danni derivati agli automezzi.

Per l'impiego di auto di proprietà dei Volontari attendere l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. I rimborsi benzina saranno fatti sulla base dei km effettuati diviso i consumi dichiarati dal costruttore (o equiparati ai rimborsi ACI).

Il Tesoriere curerà la redazione di un rendiconto annuale relativo all'uso degli automezzi di servizio nella proprietà e/o disponibilità dell'Associazione.

Articolo 22 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i regolamenti in contrasto con il presente.

Articolo 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea, diventa esecutivo ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Articolo 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Delegazione è deliberato dall'Assemblea;
2. La Delegazione dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento della Delegazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore.
4. In caso di trasformazione o scissione della Delegazione e tutte le risorse economiche e materiali che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma rimarranno dell'associazione trasformata o scissa.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento ed alle Disposizioni di legge.



Parente Enzo
su delega di
Parente Enzo

3 470 30/10/2023

0,00 TJE23L000470000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TJE



Parente Enzo
*) Firma su delega del
Direttore Provinciale

Enzo Parente